

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

**PARTE PRIMA**

**CORTE COSTITUZIONALE**

**PREMIÈRE PARTIE**

**COUR CONSTITUTIONNELLE**

**Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale.**

**Sentenza n. 350. Anno 2001.**

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Fernando	SANTOSUOSSO	Presidente
– Massimo	VARI	Giudice
– Gustavo	ZAGREBELSKY	Giudice
– Valerio	ONIDA	Giudice
– Carlo	MEZZANOTTE	Giudice
– Fernanda	CONTRI	Giudice
– Guido	NEPPI MODONA	Giudice
– Piero Alberto	CAPOTOSTI	Giudice
– Annibale	MARINI	Giudice
– Franco	BILE	Giudice
– Giovanni Maria	FLICK	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera *d*, della legge regionale della Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 2000 dal Tribunale di Aosta, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2001.

*Udito* nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il Giudice relatore Valerio Onida.

*Ritenuto in fatto*

1.– Con ordinanza emessa il 12 dicembre 2000, pervenuta a questa Corte il 30 gennaio 2001, il Tribunale di Aosta, investi-

to di un ricorso in materia di elettorato passivo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione, dell'art. 9, comma 1, lettera *d*, della legge regionale della Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale). La disposizione denunciata stabilisce che non può essere eletto sindaco o vice sindaco «chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore».

Il remittente, premesso che nella specie si discute della eleggibilità alla carica di vice sindaco di un Comune di un discendente di amministratore unico di una società che ha assunto la qualità di appaltatrice di lavori per il Comune medesimo, osserva che la stessa legge regionale n. 4 del 1995, all'art. 16, comma 1, lettera *b*, prevede la incompatibilità con la carica di sindaco o vice sindaco o consigliere comunale o circoscrizionale, fra l'altro, per «colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del Comune».

A giudizio del Tribunale, la disposizione impugnata, nel prevedere come causa di ineleggibilità un impedimento (l'essere congiunto di un appaltatore del Comune) oggettivamente meno grave di quello (l'aver parte in proprio in appalti del Comune) che, in base alla stessa legge, comporta una semplice incompatibilità, non sarebbe conforme al principio di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, e lederebbe irragionevolmente il diritto all'accesso alle cariche elettive sancito dall'art. 51 della Costituzione, apportandovi una limitazione non necessaria né ragionevolmente proporzionata.

Il giudice *a quo* osserva poi che il convincimento della illegittimità costituzionale della disposizione denunciata trova conforto nella sentenza di questa Corte (n. 450 del 2000) che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale di una norma statale (l'art. 6 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), pronunciando in fattispecie analoga a quella portata all'esame dello stesso Tribunale; e conclude affermando la rilevanza della questione, posto che esso è chiamato a pronunciarsi su di una ipotesi di ineleggibilità che discenderebbe dalla disposizione denunciata.

2.- Non vi è stata costituzione di parti né intervento del Presidente della Giunta regionale.

#### *Considerato in diritto*

1.- La questione sollevata dal Tribunale di Aosta investe l'art. 9, comma 1, lettera *d*, della legge regionale della Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), ai cui sensi non può essere eletto alla carica di sindaco o vice sindaco di un Comune «chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore».

La questione deve tuttavia essere circoscritta alla previsione della ineleggibilità di chi sia discendente o ascendente o parente o affine fino al secondo grado di un appaltatore di lavori o di servizi comunali. Ciò risulta non solo dai caratteri della fattispecie sottoposta al giudizio, del remittente, ma soprattutto dal fatto che la norma è posta a confronto, per operare la valutazione di conformità al principio di eguaglianza, con il disposto dell'art. 16, comma 1, lettera *b*, della stessa legge regionale n. 4 del 1995, secondo cui «non può ricoprire la carica» di sindaco o vice sindaco chi, in proprio o come rappresentante di società, abbia parte in somministrazioni o appalti nell'interesse del Comune.

Secondo il remittente, la disposizione denunciata violerebbe i principi di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, stabilendo una causa di ineleggibilità collegata ad un impedimento meno grave di quello (l'aver parte in proprio in appalti del Comune) a cui la legge collega una semplice situazione di incompatibilità; e violerebbe altresì il diritto all'accesso alle cariche elettive, sancito dall'art. 51 della Costituzione, apportandovi una limitazione non necessaria e irragionevolmente sproporzionata.

2.- La questione è fondata.

La disposizione denunciata, e quella (l'art. 16, comma 1, lettera *b*, della stessa legge regionale) invocata come *tertium comparationis*, riproducono pressoché letteralmente disposti già contenuti nella legislazione statale che regola le cause di ineleggibilità e di incompatibilità relative alla carica di sindaco di un Comune, e cioè, rispettivamente, l'art. 6 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (ora trasfuso nell'art. 61 del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e l'art. 3, numero 2, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (ora trasfuso nell'art. 63, comma 1, numero 2, del predetto testo unico).

Questa Corte, investita di analoga questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli stessi parametri costituzionali, riguardo all'art. 6 del D.P.R. n. 570 del 1960, lo ha dichiarato costituzionalmente illegittimo (insieme al corrispondente art. 61, comma 1, numero 2, del d.lgs. n. 267 del 2000) «nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere nominato sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco» (sentenza n. 450 del 2000).

La Corte, ricostruita l'evoluzione legislativa dalla quale è derivata la situazione normativa denunciata, a seguito della modifica delle norme sulle ineleggibilità e sulle incompatibilità e della previsione della elezione diretta del sindaco, ha ritenuto che la contraddizione fra la ineleggibilità stabilita a carico del congiunto di un appaltatore del Comune, e la incompatibilità sancita per il caso dell'appaltatore in proprio, si traducesse in un profilo di illegittimità costituzionale, per contrasto con il principio di eguaglianza-ragionevolezza, riservandosi un trattamento diverso e più gravoso ad una circostanza impediente addirittura di minor peso rispetto a quella che dà luogo a semplice incompatibilità.

La stessa *ratio decidendi* non può non valere anche nei riguardi della identica disciplina recata dalla legge regionale impugnata: e pertanto anche della norma qui denunciata deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale nella parte in cui stabilisce una causa di ineleggibilità, anziché una causa di incompatibilità, rispetto alla carica di sindaco nonché a quella di vice sindaco. Quest'ultima carica è infatti soggetta, secondo la legge regionale, alla stessa disciplina dettata per la carica di sindaco, sia per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, sia per quanto riguarda le modalità di elezione diretta.

3.- Resta assorbito ogni altro profilo di illegittimità denunciato.

#### PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, lettera d, della legge regionale della Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere eletto sindaco o vice sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco o vice sindaco.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2001.

Presidente  
F.to Illeggibile

Redattore  
F.to Illeggibile

Cancelliere  
F.to Illeggibile

Depositata in Cancelleria il 6 novembre 2001.

Il Direttore della Cancelleria  
DI PAOLA

---

**Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956.**

**Ricorso n. 42 depositato il 15 novembre 2001.**

#### RICORSO

del PRESIDENTE del CONSIGLIO dei MINISTRI, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, preso la quale è domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12

#### CONTRO

Il PRESIDENTE della GIUNTA della Regione Autonoma VALLE d'AOSTA

Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

della deliberazione legislativa della Regione Valle d'Aosta approvata per la prima volta dal Consiglio Regionale nella seduta del 20 giugno 2001, rinviata a nuovo esame con decisione 25 luglio 2001 n. 1896 e riapprovato a maggioranza assoluta nella seduta del 17 ottobre 2001 – Provv. C.R. n. 2252/XI – avente ad oggetto il disegno di legge regionale n. 119 concernente «Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti».

## FATTO

Il Consiglio regionale ha approvato, con provvedimento legislativo n. 2082/XI in data 20.06.2001, il disegno di legge concernente: «*Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti*».

La Regione ha inteso riconoscere agli ex combattenti di cui alla L. 24.05.1970 n. 336 e successive modificazioni e integrazioni e di cui alla L. 15.04.1985 n. 140, un assegno integrativo reversibile regionale mensile.

Il Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, con nota prot. n. 1896 in data 25.07.2001, ha rinviato a nuovo esame la sopraccitata legge regionale, con i seguenti rilievi:

«...il beneficio del trattamento integrativo previsto per i cittadini ex combattenti residenti nella Regione Valle d'Aosta risulta discriminante, alla luce del principio di uguaglianza dell'art. 3 della Costituzione, nei confronti dei cittadini italiani residenti in altre Regioni, dal momento che i meriti militari e morali degli ex combattenti non risultano diversi a seconda dell'appartenenza regionale.

«Inoltre, non sembra coerente con le funzioni in materia di previdenza e assicurazioni sociali di competenza regionale assicurare un beneficio ad una categoria che vanta i requisiti per fatti svolti in passato, che di per sé non presuppongono una maggiore e diversa tutela».

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha riapprovato la legge a maggioranza assoluta e nel medesimo testo.

Il testo riapprovato è pervenuto alla Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta il giorno 22 ottobre 2001.

Con il presente atto il Governo impugna la deliberazione regionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni.

## DIRITTO

La Regione ha riapprovato il provvedimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 26.02.48 n. 4.

Il provvedimento è stato ripresentato nell'identico testo precedentemente rinviato, in quanto la Regione osserva che la delibera legislativa in esame è espressione della potestà integrativo-attuativa, riconosciuta alla Regione in materia di previdenza e assicurazioni sociali ai sensi dell'art. 3, primo comma, lett. h) dello Statuto e del decreto legislativo 28.12.1989 n. 430 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta in materia, di previdenza ed assicurazioni sociali).

Aggiunge, altresì, la Regione che l'organo di controllo non ha contestato alla stessa un difetto di competenza legislativa nella materia *de qua*, ma ne ha denunciato piuttosto le modalità di esercizio, ritenendo che la disciplina approvata dal Consiglio regionale si ponga in contrasto con il principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione.

In particolare la Regione riconosce agli ex combattenti di cui alla legge 24.05.1970 n. 336 e successive modifiche ed integrazioni e alla legge 15.04.1985 n. 140, un assegno integrativo reversibile regionale mensile, in misura pari alla maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti di cui all'art. 6 della legge 140/1985.

Il provvedimento appare censurabile, in quanto il beneficio del trattamento integrativo previsto per i cittadini ex combattenti residenti nella Regione Valle d'Aosta risulta discriminante, alla luce del principio di uguaglianza dell'art. 3 della Costituzione, nei confronti dei cittadini italiani residenti in altre Regioni, dal momento che i meriti militari e morali degli ex combattenti non risultano diversi a seconda dell'appartenenza regionale.

La Regione nelle sue controdeduzioni ammette che «*poiché il legislatore regionale può disciplinare, di regola, in ordine ad oggetti localizzati sul proprio territorio, è innanzitutto nell'ambito di tali oggetti che va valutato il rispetto del principio di uguaglianza*».

L'affermazione di principio su riportata non è però pertinente, perché la discriminazione di cui alla legge regionale in esame ha riguardo ai soggetti e non a circostanze oggettive locali.

Codesta Ecc.ma Corte Costituzionale ha infatti evidenziato come la legislazione in materia previdenziale delle Regioni a statuto speciale può assumere contenuti integrativi della legislazione statale «*purché diretti ad adattare le disposizioni poste da tale legislazione alle particolari esigenze regionali*» (sent. 03.05.1990 n. 227) «*sempre che sia giustificata dalla particolarità della situazione*» (sent. 21.03.1989 n. 143).

Orbene nella fattispecie, non è da riscontrare nessuna esigenza correlata al riconoscimento costituzionale della autonomia regionale.

Inoltre, nella prima delle due pronunce, sopra citate, la Regione Sardegna aveva solo riconosciuto anticipazioni (soggette a recupero) sul trattamento previdenziale dei soggetti beneficiari senza quindi alterare la uniformità del trattamento.

Infine, non sembra coerente con le funzioni in materia di previdenza e assicurazioni sociali di competenza regionale assicurare un beneficio ad una categoria che vanta i requisiti per fatti svolti in passato, che di per sé non presuppongono una maggiore e diversa tutela.

P.Q.M.

si chiede che sia dichiarata la illegittimità costituzionale della deliberazione, legislativa della Regione Valle d'Aosta riapprovata nella seduta 17 ottobre 2001.

Roma, 3 novembre 2001.

Giuseppe STIPO  
Avvocato dello Stato

---

---